



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 5 aprile 2022

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Loro sedi

Prot. n. 4868.11/2022 GDA

Oggetto: Nuove linee guida “anti-Covid-19” per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali – Ordinanza Ministero della salute 1° aprile 2022.

Come avevamo anticipato nella nota Prot. n. 4866, del 24 marzo scorso, **le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel periodo emergenziale ed adottate dal Ministro della Salute con Ordinanza del 2.12.2021 sono da considerarsi superate.**

L'art. 10-bis del DL n. 52/2020 prevedeva l'adozione delle medesime linee guida sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, laddove l'attuale art. 10-bis, modificato dall'art. 3 del DL 24 marzo 2022, n. 24, stabilisce che, a decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, con propria Ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Ministro della salute può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

E, infatti, **con Ordinanza del 1° aprile 2022, pubblicata nella G.U. n.79, del 4 aprile, il Ministero della salute ha provveduto all'adozione delle nuove linee guida approvate il 31 marzo dalla Conferenza delle Regioni.**

In continuità con le prime Linee Guida, le nuove mantengono l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, mentre gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente integrati, anche in un'ottica di semplificazione, con alcuni nuovi elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della certificazione verde COVID-19.

In particolare, sono state rimarcate di volta in volta le misure di prevenzione sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Le misure di prevenzione sono state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all'attuale emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione.

Le linee Guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali rimandano alla normativa e ai protocolli vigenti.

Rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi, purché nel rispetto dei principi generali, la cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.

Le linee guida constano di una **prima parte contenente i principi di carattere generale**, ed una **seconda parte che individua misure specifiche per i singoli settori di attività**, ed in particolare:

- ✓ **Ristorazione e cerimonie**
- ✓ **Attività turistiche e ricettive**
- ✓ **Cinema e spettacoli dal vivo**
- ✓ **Piscine termali e centri benessere**
- ✓ **Servizi alla persona**
- ✓ **Commercio**
- ✓ **Commercio su aree pubbliche**
- ✓ **Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre**
- ✓ **Parchi tematici e di divertimento**
- ✓ **Circoli culturali, centri sociali e ricreativi**
- ✓ **Convegni, congressi e grandi eventi fieristici**
- ✓ **Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**
- ✓ **Sagre e fiere locali**
- ✓ **Corsi di formazione**
- ✓ **Sale da ballo e discoteche**

I principi generali confermano:

- **la necessità per gli esercenti di predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare**, comprensiva di **indicazioni sulla capienza massima dei locali** e comprensibile anche a utenti di diversa nazionalità;
- **l'obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata**, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente;
- **l'obbligo di protezione delle vie respiratorie**, mediante l'uso corretto della mascherina, chirurgica o FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente;
- **l'obbligo di igienizzazione delle mani**, con la messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni ad uso degli utenti;
- **l'obbligo di igienizzare frequentemente tutti gli ambienti**, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza;
- **il rispetto delle norme sull'aerazione dei locali**, mediante rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi, con la raccomandazione del potenziamento nella maggior misura possibile dell'aerazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

L'obbligo di distanziamento, al di là di quanto previsto in generale nell'informazione obbligatoria sulla capienza massima dei locali, che di per sé comporta il rispetto indiretto di osservare distanze, è presente nelle misure specifiche per le varie attività, da quelle per la **ristorazione**, che confermano la regola della disposizione dei tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio); a quelle per

le **attività ricettive**, in relazione alle quali le linee guida affermano che il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o conviventi, ne' alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, indirettamente confermando che negli altri casi un obbligo sussiste; alle misure previste per i **servizi alla persona** (riorganizzazione degli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti) e per il **commercio**, con riferimento al quale occorre prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, tali da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti; fino a quelle per le **discoteche**, all'interno delle quali i tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi.

Sanzioni

Con riferimento al regime sanzionatorio, va evidenziato un problema non da poco, che si spera venga presto risolto, magari in sede di conversione del decreto-legge n. 24.

L'art. 11 del DL n. 24, modificando l'art. 13 del DL n. 52, stabilisce che **a decorrere dal 1° aprile 2022, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli specificamente elencati è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del DL n. 19/2020**, convertito in legge n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000).

Fra gli articoli richiamati vi è l'art. 10-bis, comma 1, lettera b).

Orbene, l'art. 10-bis contiene due lettere:

- la lett. a), che prevede l'adozione delle linee guida e dei protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali (quelle qui commentate);
- la lett. b), che si riferisce ad un'altra, diversa Ordinanza del Ministero della Salute, con cui possono essere introdotte limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Dunque, **essendo prevista l'applicazione di una sanzione solo per le violazioni di cui all'art. 10-bis, lett. b), la legge, almeno formalmente, non prevede l'applicazione di sanzioni per la violazione delle regole previste dall'Ordinanza del 1° aprile qui commentata.**

Delle due l'una: o vi è un errore nella redazione della norma tale da creare un vuoto normativo da colmare e correggere, o (e la cosa sembra, per logica, poter essere suffragata dalla considerazione che, se non si fosse voluta escludere la lett. a, sarebbe stato sufficiente richiamare integralmente l'art. 10-bis, senza fare distinzioni interne alla norma) il legislatore ha inteso, nel presente momento, in cui si registra, come affermano le stesse linee guida, una *“verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all'attuale emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione”*, dettare linee guida che indicano le regole da applicare, a prescindere dalla sussistenza di una sanzione, in forza di una sorta di *“moral suasion”*.

Non ci sentiamo ovviamente di sostenere questa interpretazione, che potrebbe creare problematiche serie di efficacia nell'applicazione delle linee guida, ma ci limitiamo ad evidenziare ciò che risulta dall'esame del contesto normativo, attendendo sviluppi.

Cordiali saluti,

